COMUNE DI GIARRATANA

PROVINCIA DI RAGUSA

OGGETTO: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori di Valorizzazione, fruizione e messa in sicurezza dell'Ipogeo di Calaforno. Terzo intervento". CIG: 76070418D0.

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA EX ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016

Il giorno ventisette del mese di novembre dell'anno 2018 alle ore 8.30, nei locali dell'Ufficio Gare di via XX Settembre, 84, sono presenti l'Ing. Biagio Alderisi, R.U.P. e Dirigente del 2° settore e il Sig. Cappello Francesco, Segretario verbalizzante, dipendenti dell'ente in servizio presso il 2° Settore.

Premesso che:

- a) nella seduta del 10 ottobre 2018 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto;
- b) che in quella sede si è dato conto che l'offerta dell'impresa prima in graduatoria è risultata anormalmente bassa e che dalle giustificazioni presentate è risultata incongrua;
- c) con lettera prot. n. 9227 del 05/11/2018 sono state richieste dal RUP, alla ditta seconda in graduatoria, ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell'offerta e quindi i necessari chiarimenti e precisazioni scritte, in modo analitico, in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti;
- d) visto il verbale di verifica del 23/11/2018;.
- Il R.U.P. accerta che l'ulteriore documentazione giustificativa è pervenuta via pec il 26/11/2018.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal concorrente, il Responsabile del Procedimento, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono
 essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua
 presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile di margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.lgs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo proposto possono riferirsi a:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto

ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante;

• la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dai concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi dell'ulteriore documentazione presentata.

Il R.U.P. esamina l'ulteriore documentazione presentata e prende atto che non sono stati forniti elementi tali da giustificare il costo medio orario e quindi la riduzione della spesa dell'operaio specializzato da €/h 27,89 a €/h 20,54 e quella dell'operaio qualificato da €/h 25,90 a €/h 19,53

Al riguardo corre l'obbligo di evidenziare come l'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 preveda espressamente che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla Legge e, che, il comma 5 del citato articolo, annovera quanto precede tra le possibili motivazioni per considerare un'offerta anormalmente bassa (il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016). La discordanza risulta considerevole e palesemente ingiustificata ed è tale da comportare l'esclusione dell'offerta dalla gara. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il R.U.P. ritiene che le giustificazioni fornite dall'impresa non possono essere esaustive e quindi esclude l'impresa Penta Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario in quanto la non rimuneratività dell'offerta presentata esporrebbe la Stazione Appaltante al rischio di una esecuzione atipica e non corretta dell'appalto e quindi non consentono di assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale, essendo del parere che tanto l'offerta globale, quanto le singole voci di costo analiticamente analizzate non siano sufficientemente giustificate dall'impresa;

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente Penta Costruzioni e Servizi di Cinquemani Geom. Rosario non siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Preso atto delle conclusioni cui si è addivenuti, il Responsabile del Procedimento si riserva di procedere ai successivi adempimenti amministrativi di competenza ovvero comunicare al concorrente Penta Costruzioni e Servizi di Cinquemani Geom. Rosario l'esclusione dalla gara e procedere richiedendo le giustificazioni all'impresa terza in graduatoria.

A seguito delle valutazioni e considerazioni sopra espresse i chiarimenti trasmessi dal concorrente Penta Costruzioni e Servizi di Cinquemani Geom. Rosario vengono acquisiti nel presente procedimento, ne formano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati e assumono valore giuridico che ne rende possibile il richiamo per relationem con il rinvio ai medesimi per maggiori dettagli.

Alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comunegiarratana.gov.it

Ing. Biagio Alderisi

o Francesco
Verbalizzante) IL R.U.P.

Sig. Cappello Francesco (Segretario Verbalizzante)

Pubblicato sul profilo del committente in data 30/11/2018.